

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 8 AGO. 2012

OGGETTO: Servizio di pulizia del Palazzo camerale e della Sede degli Uffici staccati dell'Ente. C.I.G. n. 3968742580. Esercizio del potere di autotutela.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

vista la delibera di Giunta n. 110 del 22.07.2011, con la quale sono stati conferiti al sottoscritto i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale, a far tempo dal 6 agosto 2011;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 14 del 10.02.2012;

richiamato il provvedimento n. 67/GRP del 17.02.2012 con il quale si è provveduto ad autorizzare l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia del Palazzo camerale e della sede degli Uffici staccati dell'Ente, per il periodo di anni due, da effettuarsi mediante procedura ex artt. 3, co. 37, e 55, co. 2, D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta art. 83 D. Lgs. n. 163/2006;

richiamata la determinazione n. 84/GRP del 27.02.2012 con la quale sono stati approvati gli atti relativi alla gara in oggetto;

richiamate, altresì, le determinazioni del sottoscritto n. 98/SG del 14.05.2012 e n. 109/GRP del 14.06.2012 con le quali si è provveduto ad approvare i lavori della Commissione di gara, nominata con provvedimento n. 74/SG del 12.04.u.s.;

vista la nota prot. n. 41240 del 8/08/2012 con la quale il Presidente della Commissione di gara, nella persona della Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo, provvedeva a trasmettere all'Amministrazione gli atti della Commissione, di cui ai verbali nn. 15 del 18.06.2012, n. 16 del 20.06.2012, 17 del 25.06.2012 n. 18 del 19.07.2012 al fine di poter dar corso all'adozione dei provvedimenti consequenziali;

considerato che dall'esame degli atti di cui sopra si riscontrano problematiche che coinvolgono la maggior parte delle Ditte ammesse alla prosecuzione della procedura de quo, relative essenzialmente al costo del lavoro e, di conseguenza alla tabella in vigore all'atto di pubblicazione del bando di gara avente valore di atto ufficiale a cui fare riferimento;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

considerato che alcune Ditte, in considerazione di una pronuncia del T.A.R. Regionale della Puglia Sez. IV 9/09/2009 n. 2061, hanno ritenuto di dover fare riferimento per il costo del lavoro alle tabelle Fise sottoscritte nel mese di marzo 2012;

considerato che le predette tabelle, per quanto già sottoscritte dalle rappresentanze sindacali, hanno acquisito valore di atto ufficiale con D.M. 23 maggio 2012, adottato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto per il giorno 11 aprile c.a.;

considerato, altresì, che la predetta sentenza è stata riformata da una pronuncia del Consiglio di Stato Sez. V 02/02/2010 n. 445, in base alla quale il parametro di valutazione della congruità del costo del lavoro deve rinvenirsi, nel caso di specie, nella tabella di cui al D.M. 21 dicembre 2011 pubblicato sulla G.U.R.I. 14 gennaio 2012, n. 11;

visto che alcune delle Ditte partecipanti alla procedura di gara hanno ritenuto di doversi attenere alle tabelle relative al costo del lavoro di cui al su menzionato D.M.;

ritenuto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che i dati risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, 28.11.2007, n. 3223 e T.A.R. Brescia, Sez. I, 9.07.2007, n. 621, T.A.R. Milano, Sez. III, 11.11.2005, n. 3972, T.A.R. Lazio Sez. III, 15.03.2005, n. 1835), come avallati dai pareri di precontenzioso espressi dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

considerato che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle offerte economiche con riferimento al costo del lavoro e al costo della sicurezza non si può prescindere dalla sussistenza di parametri comuni di comparazione;

ritenuto quindi, che, per quanto su menzionato non sussistono elementi univoci di comparazione delle offerte, dal chè può risultare violato il principio comunitario di par condicio fra i concorrenti;

ritenuto di rilevanza primaria il principio secondo cui vanno, in ogni caso, salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori (art. 87, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006) allo scopo precipuo di garantire il libero gioco della concorrenza e adeguate forme di tutela del lavoro oltre che di assicurare l'affidabilità delle imprese selezionate nelle gare pubbliche (Cons. Stato Sez. V 31.12.2003 n. 9318);

richiamato l'art. 21- quinquies Legge n. 241/1990 (così modificato dall'allegato 4, art 4, D. Lgs. n. 104/2010) ai sensi del quale "Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla Legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

visti gli atti di gara;

richiamato il provvedimento n. 67/GRP del 17.02.2012 con il quale il sottoscritto assumeva, in qualità di Dirigente ad interim del settore Ge.Ri.Pa. la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e art. 5 Legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'affidamento della procedura in argomento;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

ritenuto provvedere in merito;

d i s p o n e

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di revocare e annullare, nell'esercizio del potere di autotutela ex art. 21- quinquies Legge n. 241/1990 e s.m.i., i seguenti provvedimenti :
 - determinazione n. 67/GRP del 17.02.2012
 - determinazione n. 84/GRP del 27.02.2012
 - determinazione n. 98/SG del 14.05.2012
 - determinazione n. 109/GRP del 14.06.2012
 - tutti gli atti consequenziali non espressamente richiamati;
- di dare corso all'adozione di ogni ulteriore ed eventuale atto amministrativo necessario alla conclusione della procedura secondo quanto stabilito dalle norme che regolano la materia.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dr. Raffaele Vastano)

